

Avv. Guido Martinelli
Professore a contratto di "Legislazione sportiva"
Università di Ferrara
martinelli@martinellirogolino.it
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Ernesto Russo
Dott. Francesco Spadaro
Dott. Carmen Musuraca

Bologna, li 26.02.2009

A tutti gli enti in indirizzo

CIRCOLARE N. 7/A

Oggetto: Chiarimenti sulle detrazioni delle spese per iscrizione a corsi sportivi dei minori in applicazione all'art 15, comma 1, lett. i-quinquies) TUIR

Con la risoluzione del 25 febbraio 2009 n.50/E, l'Agenzia delle Entrate offre degli importanti chiarimenti in merito all'applicazione della detrazione prevista dall' art 15, comma 1, lett. i-quinquies del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), a beneficio di coloro che sostengono le spese per l'avviamento allo sport dei minori.

La disposizione in oggetto stabilisce la possibilità di portare in detrazione dall'imposta lorda, il 19% delle "spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e le attività sportive".

In risposta all'interpello proposto da un contribuente, l'Agenzia si sofferma sull'analisi del beneficio in oggetto, ribadendo gli specifici presupposti necessari per il riconoscimento e già fissati con il decreto interministeriale del 28.03.2007 :

- Per associazioni sportive devono intendersi le associazioni sportive dilettantistiche indicate dall'art.90, commi 17 e seguenti della legge 289/2002, che abbiano nella propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica.

- Gli impianti sportivi, siano essi palestre, piscine o altre strutture, comunque organizzati, devono essere destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, compresi gli impianti polisportivi. Si rileva in proposito che, il testo del decreto, prosegue specificando che sono " ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da quelli di cui alla lettera a), pubblici o anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile", ricomprendendo pertanto anche le strutture sportive gestite da soggetti profit. La risoluzione, pur non riportando questo stralcio della norma, non sembra volerlo smentire, né la ratio ad essa sottostante fornisce indicazioni in tal senso, pertanto si ritiene confermato quanto chiarito in proposito dal testo del decreto espressamente richiamato.
- La documentazione che attesti il sostenimento della spesa, deve essere costituita da un bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalle strutture sportive recante l'indicazione:
 - ü Della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale del soggetto che eroga il servizio, ovvero, se persona fisica, del nome e della residenza, nonché del codice fiscale
 - ü La causale del pagamento
 - ü L'attività sportiva esercitata
 - ü L'importo corrisposto per la prestazione resa
 - ü Dati anagrafici del praticante l'attività sportiva
 - ü codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento

Con il documento di prassi in commento però, l'Agenzia specifica l'ulteriore circostanza per cui, la detrazione, spetta per un importo di spesa non superiore ad euro 210,00 per ragazzo e non per ciascun contribuente che sostiene la spesa, come invece fino ad ora ritenuto. (A sostegno di tale interpretazione della norma, si fa presente che nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi degli anni 2008 e 2009, è indicato che la detrazione in parola spetta per un importo non superiore per ciascun ragazzo a euro 210,00.)

Pertanto, i genitori che partecipano entrambi alle spese, dovranno ripartire tra di loro tale ammontare sul quale calcolare la detrazione in relazione all'onere da ciascuno sostenuto, secondo quanto risulta dal documento rilasciato dalla struttura sportiva.

Prof. Avv. Guido Martinelli

